

1

RIESAME LEGGE REGIONALE

Norme integrative della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,  
la L.R. "Norme integrative della L.R. n. 9/86 concernente la disciplina delle procedure concorsuali ed il rapporto di impiego delle unità sanitarie locali", oggi all'esame di questa Assemblea, è stata oggetto di ulteriore rinvio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha osservato gli artt. 3, 5 e 6.

In ordine alle osservazioni formulate relativamente all'art. 3 si è ritenuto di riproporre la norma poiché l'osservazione governativa contrasta non solo con leggi regionali già vigenti, quali la L.R. della Sardegna n. 60 del 7/11/86, art. 2, e la L.R. del Lazio n. 10 del 18/1/85, art. 34, nonché con l'interpretazione della normativa in materia di concorsi riservati, che ha trovato anche nella giurisprudenza conferma circa l'utilizzazione delle graduatorie entro i termini di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 761/79, ora modificato dall'art. 9, comma 15, della L. n. 207 del 20/5/85.

Conformemente a quest'ultima disposizione, il d.d.l. prevede la validità biennale delle graduatorie, che, invece, le leggi regionali Lazio e Sardegna hanno portato a tre anni, senza alcun aggancio a norme di legge statale in materia sanitaria.

Al fine di rendere omogenea la norma del nostro d.d.l. a quella delle altre Regioni, è stato soppressa la parte dell'art. 3 da "...e per la copertura dei posti....".

Per quanto attiene all'art. 5 pur non essendo condivisibile la osservazione governativa, si propone la soppressione della norma che, peraltro, ha già trovato ingresso negli ordinamenti degli enti ecclesiastici e degli istituti a carattere scientifico.

Le osservazioni del Governo, relative all'art. 6, non possono essere condivise per le ragioni di seguito riportate:

- 1) il Governo non ha ritenuto la proroga in se illegittima, rappresentando unicamente problemi di merito in ordine alla transitorietà della L.R.n. 16/84, che non influiscono sulla legittimità della nuova disposizione; questa ultima può essere riproposta senza richiamo alla L.R. n. 16/84, che è da intendersi superata;
- 2) il personale interessato all'inquadramento e "di ruolo" nella stessa posizione funzionale o equiparata nelle UU.SS.LL., per cui non viene in rilievo l'art. 97 della Costituzione, essendo la condizione dell'accesso all'impiego pubblico per concorso soddisfatta all'origine.
- 3) le norme contrattuali ex DPR n. 269/87, art. 6, comma 20 ed ex DPR n. 270/87, art. 23, prevedono la mobilità intercompartimentale, per cui l'attuazione della predetta mobilità con atto legislativo regionale (e non con atto amministrativo, che pure non è vietato dai predetti D.P.R.) costituisce attuazioni delle norme previste con procedimento di maggiore garanzia.

E' da rilevare che la Regione Puglia in occasione ed a fronte di nuove esigenze, in base alle norme del proprio ordinamento, in materia di personale, si è avvalsa dell'istituto del comando per disporre del personale di altre regioni e/o enti pubblici con particolari professionalità ed esperienze specifiche settoriali.

Una tale prassi è stata possibile anche in forza del principio sancito dagli accordi nazionali del personale degli enti pubblici di agevolare la mobilità del personale tra gli enti anche per consentire l'interscambio di esperienze professionali e specialistiche, l'apporto di diverse capacità organizzative e formative.

Per le esigenze e le finalità innanzi accennate sono stati richiesti diversi comandi nel tempo e in particolare:

- ai sensi della legge n. 386 del 17/8/74;
- ai sensi della legge n. 349 del 29/6/77;
- ai sensi della legge n. 833 del 23/12/78;
- ai sensi dell'art. 44 del DPR n. 761 del 20/12/79;
- ai sensi dell'art. 100 della L.R. n. 18 del 25/3/74 dagli altri enti pubblici in base ai principi generali dell'istituto del comando per i dipendenti delle amministrazioni statali;
- ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 32 del 28/10/77;
- ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 16 del 13/3/80 dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali.

Per principio generale, il personale comandato possiede specifica professionalità e spesso è stato utilizzato proficuamente dalla Regione Puglia, anche per incarichi di rilevante responsabilità. Spesso, infatti, la collaborazione del personale comandato è risultata di tale utilità che la Regione ha protratto nel tempo il comando tanto che attualmente vi è personale in comando dal 1979 fino ai comandi di più recente inizio.

Ciò dimostra, evidentemente, che la Regione Puglia ha espresso una chiara volontà di volersi avvalere, in maniera continuativa, dell'attività funzionale di tali comandati.

A fronte di tale realtà è opportuno dare definizione e certezza a queste posizioni funzionali anche per l'inconfutabile dato oggettivo che il personale comandato è ormai "scardinato" operativamente dalla

struttura dell'Amministrazione di provenienza e viceversa ormai inserito e pienamente integrato dal punto di vista funzionale nelle strutture della Regione Puglia.

Per molti casi trattasi di operare una vera e propria definizione di posizione non più giustificabile perché non sarebbe più possibile prorogare il comando nè è equo rinviare all'Amministrazione di provenienza personale ormai "estraneo" di fatto all'organizzazione funzionale delle stesse.

Per quanto innanzi precisato, si giustifica il presente articolo di legge che, mentre da una parte dà certezza di prospettiva e tranquillità psicologica agli interessati, dall'altra parte definisce sul piano giuridico posizioni funzionali non più prorogabili.

Gli eventuali inquadramenti in sovrannumero di alcune unità in relazione alle qualifiche di inquadramento, si giustificano anche con la possibilità, prevista dall'organico determinato nella approvanda legge di organizzazione degli uffici regionali, di avvalersi di esperti.


Infine per l'inquadramento di dette unità di comandati non vi è un onere finanziario aggiuntivo essendo un onere già a carico della Regione da anni.

Al fine di precisare la portata della norma con riferimento ai DD.PP.RR. n. 269/87 e n. 270/87 ed alla L.R. n. 13 del 13/4/88, l'art. 6 è stato riformulato, ed è diventato art. 5 con la soppressione del precedente art. 5.

La III Commissione, nella seduta del 12/7/88, dopo approfondito esame ed ampia discussione, ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei rappresentanti del gruppo P.C.I. e M.S.I., al provvedimento emendato come nel testo allegato, oggi all'esame di questa Assemblea.

IL RELATORE

(Alberto TEDESCO)



III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 61 DEL 12/7/88

1. La II Commissione ha esaminato nella/~~X~~ seduta/~~X~~ del 12/7/88  
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale  
rispettivamente il 12/1/88, prot. N. 176: riesame L.R. "Norme inte-  
grative della L.R. 9/86 concernente la disciplina delle procedure con  
corsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL."  
\_\_\_\_\_
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere  
FAVOREVOLE A MAGGIORANZA CON ASTESIONE DEL PCI e MSI  
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-  
stituisce parte integrante della presente decisione \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-  
missari:  
FAVOREVOLE: Fazio, Tedesco, Armenise, Di Gioia, Lia.  
CONTRARI: \_\_\_\_\_  
ASTENUTI: Fortunato, Occhiofino, Godelli, Liuzzi.
5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:  
TEDESCO

RP/PP  


Art. 1

(Trasformazione posti vacanti di infermiere generico)

1. Fino alla determinazione delle piante organiche di cui all'art. 6 del D.P.R. 20.12.79, n. 761, i posti di infermiere generico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL. sono trasformati, senza aumento delle piante organiche medesime, nel limite del 50% in posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, nel limite del 20% in posti di personale con funzioni di riabilitazione e nel limite del 30% in posti di ausiliario socio-sanitario.
2. I posti di infermiere generico attualmente occupati del personale di ruolo vengono dichiarati ad esaurimento nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e verranno trasformati con atto deliberativo del Comitato di gestione entro il 31 dicembre di ogni anno, con periodicità annuale e a seguito della vacanza degli stessi, nei limiti percentuali di cui al precedente comma.
3. Le UU.SS.LL. possono coprire il 5% dei posti di infermiere generico vacanti alla data del 31.12.85 mediante trasferimento ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207.
4. Nella prima applicazione, l'adempimento di cui al secondo comma sarà espletato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 23, secondo comma, della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 si applicano anche al profilo professionale farmacisti del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 del D.P.R. 20.12.79, n. 761, con la trasformazione in posti di coadiutore del 50% dei posti di farmacista collaboratore occupati alla data del 31.12.86 da personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 41 del D.M. Sanità 30.1.82 e, in caso di un solo posto, del posto stesso.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale dei profili professionali di biologo, chimico, fisico e psicologo.
3. Le disposizioni di cui agli artt. 23-24 della L.R. <sup>n. 9 del</sup> 9.4.86, si applicano ai servizi dipartimentali di tutela della salute mentale con riferimento all'organico complessivo del personale dei profili professionali dei medici.



Art. 3

(Utilizzazione delle graduatorie)

1. Le graduatorie di cui all'art. 24, commi 3°, 4° e 5°, della L.R. n. 9 del 9.4.86 possono essere utilizzate per il periodo di due anni dalla data di esecutività del provvedimento del Comitato di gestione, di approvazione delle stesse, fino alla completa attuazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del D.P.R. 20.12.79, n. 761.

Art. 4  
(Rettifiche)

1. All'art. 24 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 sono apportate le seguenti rettifiche:
  - comma sesto: leggasi "quarto comma del presente articolo" invece che "terzo comma";
  - comma settimo: leggasi "ispettore sanitario" invece che "vice direttore sanitario".
2. All'art. 29 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 viene apportata la seguente rettifica:
  - primo comma: leggasi "ove si accerti" invece che "ove si accetti".

11

Art. 5

- 1- In attesa dell'applicazione dell'art.10 della L.R.n.13 del 13/4/88, è inquadrato nel ruolo unico del personale della Regione Puglia, il personale di ruolo in posizione di comando ai sensi delle leggi n.386 del 17/8/74, n.349 del 29/6/77, n.833 del 23/12/78 nonchè ai sensi dell'art.44 del D.P.R.n.761 del 20/12/79, dell'art.100 della L.R.n.18 del 25/3/74, dell'art.27 della L.R.n.32 del 28/10/77, dell'art.39 - 3° comma - della L.R.n.16 del 13/3/80 ed in servizio presso gli Uffici della Regione alla data del 30/6/88.
- 2- L'inquadramento del personale di cui al comma precedente, è disposto su domanda dell'interessato, con provvedimento della Giunta Regionale e con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del relativo provvedimento.
- 3- La domanda di inquadramento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Regione Puglia - Settore Personale, Via De Vito Francesco n.61 - Bari - .
- 4) L'inquadramento avverrà sulla base delle qualifiche possedute dal personale inquadrando, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo del personale regionale previste dalla L.R.n.13 del 13/4/88, anche in soprannumero.
- 5) La qualifica e/o livello utile ai fini della equiparazione, è quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo variazioni conseguenti a pubblici concorsi in via di espletamento alla suddetta data.
- 6) Al personale inquadrato ai sensi della presente legge, saranno applicati gli istituti giuridici ed economici previsti dalla L.R.n.13 del 13/4/81